

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 2° Reparto – 4^ Divisione – 4^ Sezione V.le dell'Università, n.4 - 00185 ROMA

00000

CASO N.6

Un dipendente presenta un certificato per infortunio lavorativo attestante una invalidità pari al 39% riconosciuta dall'INAIL. Considerato che il dipendente si assenta in modo saltuario a causa dell'infortunio, si chiede un parere in merito all'equiparazione della invalidità riconosciuta dall'INAIL con quella dipendente da causa di servizio in relazione all'applicazione dell'art. 21,comma7, lettera a) e art.22, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 1995.

La causa di servizio e l'infortunio sul lavoro sono istituti diversi, disciplinati in modo autonomo l'uno dall'altro.

L'assenza dovuta ad infortunio sul lavoro garantisce, ex art. 22,comma 1, del CCNL, al dipendente, **fino a completa guarigione fisica**, la conservazione del posto di lavoro, l'intera retribuzione, ex art.21, comma 7, comprensiva del trattamento accessorio ex art.34; inoltre l'intero periodo non è computato ai fini del raggiungimento dei termini previsti dall'art.21,commi 1 e 2. La valutazione di un'assenza quale quella derivante da infortunio riconosciuto ed indennizzato, ai fini dell'applicazione o meno del disposto di cui all'art.22, comma 1, spetta soltanto all'INAIL, ai sensi del D.P.R. 1124/65 e del D.P.R. 300/71, artt. 4 e 5, e durante l'assenza dal servizio, l'Ente di impiego dell'infortunato dovrà evitare di attivare le AA.SS.LL. ai fini del controllo medico-legale, potendo, peraltro, chiedere alla competente sede INAIL il controllo medico-legale dell'andamento dell'inabilità temporanea assoluta. In concreto tale disciplina si applica al periodo conseguente all'infortunio o ad eventuali riaperture dello stesso, che siano state riconosciute come tali dall'INAIL.

In caso di assenza derivante da malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio di cui all'art.22, comma 2, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art.21, comma 7, lett.a, comprensiva del trattamento accessorio ex art.34, **per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro cui all'art.21, commi 1e 2,** vale a dire per gli stessi 18 mesi ed eventuale proroga di altri 18 mesi, rilevanti ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste nello stesso art.21 e del calcolo dei periodi massimi d'assenza; l'accertamento dello stato di malattia derivante da causa di servizio è sottoposto a normale controllo medico legale da parte della competente sede A.S.L..

Tanto premesso, si esprime parere negativo in merito all'equiparazione delle invalidità riconosciute dall'INAIL con quelle derivanti da causa di servizio per riguarda l'applicazione dell'art.21, comma 7, lett.a) e l'art.22, commi 1 e 2, del CCNL 1995, atteso che anche tale ultimo articolo di legge opera una distinzione tra i due istituti.